



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna**

**(Sezione Seconda)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 170 del 2025, proposto da  
Luca Ledda, Ca'Mar S.r.l., Rino Matteo Corrias, rappresentati e difesi dall'avvocato  
Francesco Pirari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Loiri Porto San Paolo, non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Mare Azzurro di Bua Antonio e C. S.n.c., non costituito in giudizio;

***per l'accertamento***

dell'obbligo del Comune di Loiri Porto San Paolo di completare le opere di  
urbanizzazione relative al comparto F1.8 in località Porto Taverna e di prendere in  
carico quelle esistenti, e per la condanna del Comune all'adempimento di tali  
obblighi entro un termine determinato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Preso atto della richiesta avanzata dalla parte ricorrente di autorizzazione alla notificazione del ricorso ai controinteressati per pubblici proclami

P.Q.M.

Autorizza i ricorrenti a eseguire la notifica del ricorso per pubblici proclami con modalità telematica mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Loiri Porto San Paolo di un avviso dal quale risulti:

A1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

A2) il nominativo dei ricorrenti e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;

A3) le domande avanzate;

A4) l'indicazione nominativa dei controinteressati; a tal fine l'Amministrazione comunale resistente dovrà fornire alla parte ricorrente l'elenco nominativo dei controinteressati in questione.

A5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Sardegna – Cagliari della voce "Attività istituzionale", sottovoce "Tribunali Amministrativi Regionali";

A6) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

A7) il testo integrale del ricorso;

B) In ordine alle prescritte modalità, le Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

B1) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di

cui dovranno essere riportati gli estremi);

B2) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. SARDEGNA – Cagliari della voce "Attività istituzionale", sottovoce "Tribunali Amministrativi Regionali".

Si prescrive, inoltre, che le Amministrazioni:

- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

dovranno, inoltre, curare che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati la presente ordinanza, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati contemplati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Cagliari il giorno 21 marzo 2025.

**Il Presidente**  
**Tito Aru**

**IL SEGRETARIO**